Art. 17 bis - Organo di garanzia e impugnazioni

L'Organo di Garanzia ha il compito di esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o di chi esercita la patria potestà, in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare. Tale Organo, previsto dall'art. 5, del D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235, è istituito e disciplinato dal seguente Regolamento.

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto da n. 4 membri e dura in carica n.3 anni:

il Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza,

un docente o un membro supplente, designati dal Collegio dei Docenti,

due genitori o due membri supplenti eletti sulle liste dei genitori delle classi della scuola secondaria di 1° grado, in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti di classe. Ogni genitore esprime una preferenza. Viene formata la lista dei genitori votati, ma non eletti, dalla quale attingere i membri supplenti in ordine di preferenza.

- 2. I membri supplenti subentrano in caso di incompatibilità, qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione o il genitore dell'alunno sanzionato.
- 3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno.
- 4. L'Organo di Garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno, in merito all'applicazione del presente Regolamento e del Regolamento di disciplina degli studenti.
- 5. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione in prima e seconda seduta va fatto pervenire per iscritto ai membri dell'Organo almeno 4 giorni prima della seduta.
- 6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti i suoi componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
- 7. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 8. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
- 9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
- 10. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la fami-

glia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare, devono essere annullati.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate.